

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 397

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante la delega per l'adozione del nuovo codice degli appalti, che è stata attuata con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 1, comma 8, di tale legge autorizza infatti il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della medesima procedura, ad adottare disposizioni correttive e integrative del codice;

– lo schema di decreto in esame dovrà pertanto essere adottato in via definitiva entro il 19 aprile 2017, previa acquisizione, entro venti giorni, dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, ed, entro trenta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi tali termini, il decreto legislativo può essere adottato anche in mancanza dei pareri;

– inoltre, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi della legge delega, il Governo, con osservazioni ed eventuali modifiche, ritrasmette il testo per il parere definitivo alle Commissioni, che si esprimono entro quindici giorni;

apprezzato l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, di cui si condividono i contenuti e i rilievi espressi e che arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari, che nelle condizioni ed osservazioni del presente parere hanno fatto proprie molte delle valutazioni del Consiglio;

apprezzato altresì il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 30 marzo 2017 che, nel rappresentare le specifiche esigenze e istanze dei territori locali, ha fornito importanti spunti di riflessione ai fini della stesura del parere da parte delle Commissioni parlamentari;

considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, svolta congiuntamente dalle competenti Commissioni di Camera e Senato (con particolare riguardo alle au-

dizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione), nonché attraverso i contributi pervenuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

tenuto conto delle osservazioni rese in sede consultiva dalle Commissioni parlamentari competenti;

rilevato che:

- la nuova disciplina sui contratti pubblici necessita, per la sua piena operatività, di una serie di provvedimenti attuativi puntualmente elencati nel codice, la cui adozione – per la quale nella maggior parte dei casi sono già scaduti i termini – è però indispensabile per la compiuta applicazione dei principali istituti innovativi, di carattere strategico, del codice medesimo;

- in particolare, appare necessario che venga adottato in tempi rapidi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a disciplinare l'applicazione della procedura di dibattito pubblico, di cui all'articolo 22, comma 2, del codice;

- appare, altresì, necessario adottare al più presto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dall'articolo 38, comma 2, del codice, al fine di garantire l'attuazione del sistema della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, che rappresenta un pilastro fondamentale del nuovo impianto normativo, e così consentire l'adozione delle linee guida per l'attuazione del sistema di qualificazione stesso;

- il predetto sistema di qualificazione rappresenta infatti condizione indispensabile per una compiuta valorizzazione del ruolo delle province e delle città metropolitane, nel generale contesto della riduzione delle stazioni appaltanti;

- ancora nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appaltanti e tenuto conto del carattere innovativo di talune disposizioni introdotte dal codice per il recepimento delle direttive europee del 2014, assume una centrale rilevanza il tema della formazione delle risorse umane delle medesime stazioni appaltanti, a cui dovrebbero essere destinati appositi stanziamenti con ulteriori provvedimenti;

- sarebbe, altresì, necessario che il Governo destinasse ulteriori risorse con successivi provvedimenti per finanziare il fondo per la progettazione destinato a regioni ed enti locali e per rendere più agevole ed efficace l'accesso a tali risorse, atteso che i meccanismi previsti a legislazione vigente non sono stati sufficientemente implementati nel corso degli anni;

- appare opportuno che il Governo definisca una strategia nazionale per la digitalizzazione nel settore delle costruzioni e delle opere pubbliche, che contenga misure e metodi per garantire la graduale conversione dei predetti settori da modelli tradizionali a modelli più innovativi, a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 23, comma 13, del codice, volto tra l'altro all'introduzione di metodi e strumenti elettronici spe-

cifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (*Builing Information Modeling* o BIM);

- lo schema di decreto in esame introduce innovazioni rilevanti in materia di criteri ambientali e sociali, finalizzate a una valorizzazione dei medesimi criteri, nella direzione auspicata dalle Commissioni parlamentari competenti nel parere sul codice;

- come puntualmente ribadito dal Consiglio di Stato nel suo parere, «i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ragionevole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta verifica di impatto della regolamentazione». Si ritiene pertanto necessario, da un lato attendere il completamento del quadro normativo della nuova disciplina, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi ancora mancanti, dall'altro assicurare un adeguato periodo di stabilità della disciplina stessa, che possa consentire di apprezzarne l'impatto in tutti i vari aspetti;

- anche al fine di evitare, per quanto possibile, l'introduzione disordinata di modifiche normative, spesso di carattere disomogeneo, in una materia assai complessa e delicata (come accaduto purtroppo con il precedente Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), è auspicabile che eventuali, futuri interventi sulla disciplina conservino un carattere unitario ed organico; a tal fine il Parlamento dovrà valutare l'opportunità di verifiche a cadenza triennale, così come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere;

considerato che:

- il partenariato pubblico privato (PPP), e più in generale la partecipazione dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbliche, hanno registrato in questi anni difficoltà operative, con ricadute negative sull'andamento degli investimenti pubblici;

- appare opportuno quindi intervenire sulla disciplina del PPP, contenuta nella parte quarta del codice, anche allo scopo di agevolare il reperimento delle fonti finanziarie, garantendo una corretta allocazione dei rischi e definendo più precisamente l'ambito di applicazione;

- al fine di superare talune criticità riscontrate nell'applicazione delle operazioni di PPP, sarebbe opportuno che il Governo garantisse un coordinamento e una sinergia nella valutazione dei progetti, anche attraverso una struttura di supporto qualificato alle amministrazioni, relativamente alla valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economico-finanziari dei progetti, finalizzata anche a sviluppare un insieme di buone pratiche per massimizzare l'efficienza e il rendimento economico sociale di ciascun progetto;

rilevato, altresì, che:

- lo schema di decreto in esame, accanto a correzioni di carattere formale, apporta numerose e significative modifiche al testo del vigente codice dei contratti pubblici, proponendo anche, per alcune fattispecie,

un'impostazione molto diversa rispetto a quella adottata dallo stesso codice;

– alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non pienamente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefinizione. Si segnalano, in particolare le seguenti disposizioni:

a) in materia di appalto integrato, l'articolo 35, comma 1, lettera b), dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 59 del codice, consentendo di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c). Tale norma amplia eccessivamente le possibilità di ricorso all'appalto integrato, laddove la legge delega all'articolo 1, comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità;

b) in materia di subappalto, l'articolo 66, comma 1, lettera d), che modifica il comma 6 dell'articolo 105 del codice, e l'articolo 95, che modifica l'articolo 174, comma 2, del codice, relativo al subappalto nelle concessioni. La prima norma demanda alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere nel bando o nell'avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35. La seconda norma prevede che l'indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi ivi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. Entrambe tali modifiche non appaiono coerenti con l'articolo 1, comma 1, lettera rrr), che prevede l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;

c) in materia di affidamenti dei concessionari autostradali, certamente in violazione della legge delega – articolo 1, comma 1, lettera iii) – è la modifica proposta dall'articolo 97, comma 1, lettera a), dello schema, che interviene sull'articolo 177, comma 1, del codice, alterando il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e forniture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili direttamente da parte dei concessionari autostradali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del codice, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:
«oo-quater) "manutenzione ordinaria", gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle

opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;

oo-quinquies) "manutenzione straordinaria", gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;"»;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) alla lettera zz), dopo le parole: "in condizioni operative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili rispetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario,";

b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,"»;

d) alla lettera e), capoverso ggggg-bis), sostituire le parole: «principio di univocità dell'invio» con le seguenti: «principio di unicità dell'invio»;

– all'articolo 6, che modifica l'articolo 17 del codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), numero 2), le parole: "di cui al punto 1.1)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)";

b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

"l-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448."»;

– all'articolo 8, che modifica l'articolo 21 del codice, riguardante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

– all'articolo 9, che modifica l'articolo 22 del codice, in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

– all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del codice, relativo ai livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al comma 1, lettera f), le parole: "l'efficientamento energetico", sono sostituite con le seguenti: "l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera" e, in fine, il segno: ";", è sostituito dal seguente: ". ">»;

b) sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «degli interventi di manutenzione» fino a: «importo» con le seguenti: «degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.»;

d) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: ««Il progetto di fattibilità» a: «successive.» con le seguenti: ««Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.»;

e) al comma 1, sopprimere la lettera e);

f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: «misure di salvaguardia;», sono inserite le seguenti: «deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;»;

g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia in-

tervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta."»;

– *all'articolo 11, che modifica l'articolo 24 del codice, sulla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione".»;

– *all'articolo 14, che modifica l'articolo 27 del codice, sulle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «né di tracciato né» con le seguenti «nel progetto e in» e sostituire le parole: «e paesaggistica» con le seguenti: «, paesaggistica e antisismica»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP»;

– *all'articolo 17, che modifica l'articolo 30 del codice, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4, dopo le parole: «nei lavori» sono inserite le seguenti: «, servizi e forniture"»;

– *all'articolo 20, che modifica l'articolo 34 del codice, in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostru-

zione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal competente Ministero»;

– *all'articolo 22, che modifica l'articolo 36 del codice, relativo ai contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera b), le parole: "di almeno cinque operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi,"»;

b) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento."»;

– *all'articolo 23, che modifica l'articolo 37 del codice, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «costituita presso» sono inserite le seguenti: «le province, le città metropolitane ovvero»;

b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «le attribuzioni» sono inserite le seguenti: «delle province, delle città metropolitane e»»;

– *all'articolo 24, che modifica l'articolo 38 del codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «al terzo periodo, la parola «regionali» è soppressa ed»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2);

– *all'articolo 29, che modifica l'articolo 48 del codice, relativo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 è inserito il seguente "7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la mo-

difica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata."»;

– *all'articolo 34, che modifica l'articolo 58 del codice, concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «predette piattaforme, nonché» sono inserite le seguenti: «salvo diversa previsione normativa»;

– *all'articolo 35, che modifica l'articolo 59 del codice, per la parte concernente l'appalto integrato, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;

b) al comma 1, lettera b):

1) al capoverso 1-bis), sopprimere le parole da: «ovvero in caso» fino a: «competitivo»;

2) sopprimere il capoverso 1-ter;

3) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;

– *all'articolo 42, che modifica l'articolo 76 del codice, relativo alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: "dell'offerente" sono inserite le seguenti: "e del candidato";

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;"»;

– *all'articolo 43, che modifica l'articolo 77 del codice, riguardante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera c):

1) sopprimere il n. 1);

2) dopo il n. 2), inserire il seguente: «3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante."»;

– *all'articolo 44, che modifica l'articolo 78 del codice, riguardante l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «primo periodo,» fino a: «al»;

– *all'articolo 49, che modifica l'articolo 83 del codice, relativo ai criteri di selezione, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, le parole: «linee guida dell'ANAC adottate» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC"»;

– *all'articolo 50, che modifica l'articolo 84 del codice, concernente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:*

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3);

– *sopprimere l'articolo 56, che modifica l'articolo 94 del codice, relativo ai principi generali in materia di selezione;*

– *all'articolo 57, che modifica l'articolo 95 del Codice, in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell'esclusione automatica, ai sensi dell'articolo 97, comma 8;"»;

2) sopprimere il n. 3);

b) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)".»;

c) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal seguente: «10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;

d) al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero".»;

e) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

"14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'of-

ferta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta."»;

– *all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, sulle offerte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2:

1) all'alinea, la parola: «procedendo» è sostituita dalla seguente: «il RUP o la Commissione giudicatrice procedono»;

2) alla lettera a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento»;

3) alla lettera b) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore»;

4) alla lettera c), le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento»;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;»;

6) alla lettera e), le parole da: «coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice o, in mancanza della Commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9."»;

b) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);

c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Comunque l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci."»;

– *all'articolo 63, che modifica l'articolo 102 del codice, riguardante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui al-

l'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."»;

b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 7:

1) alla lettera b), dopo le parole: «ruoli della pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «in servizio, ovvero» e le parole: «è stata svolta» sono sostituite con le seguenti: «è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza.»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara."»;

c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità."»;

– *all'articolo 66, che modifica l'articolo 105 del codice, in materia di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto."»;

c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80."»;

d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80."»;

e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);

– *all'articolo 67, che modifica l'articolo 106 del codice, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare la seguente modificazione:*

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

– *dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

«Art. 82-bis.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;"»;

– *all'articolo 93, che modifica l'articolo 165 del codice, relativo al rischio ed all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:

«01) al primo periodo, le parole: «ha luogo dopo la» sono sostituite dalle seguenti: «può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della»;

b) al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «rapporto in caso di» sono inserite le seguenti: «mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di», le parole: «obbligazioni di progetto» sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni emesse dalle società di progetto» e le parole: «comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «e del precedente comma 3"»;

c) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."»;

– *sopprimere l'articolo 95, che modifica l'articolo 174 del codice, sul subappalto nelle concessioni;*

– *sopprimere l'articolo 97, che modifica l'articolo 177 del codice, riguardante gli affidamenti dei concessionari;*

– *all'articolo 98, che modifica l'articolo 178 del codice, dedicato alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice» con le seguenti: «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, prima delle parole «Per le concessioni autostradali» sono aggiunte le seguenti: «Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità,» »;

d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società *in house* può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società *in house* i poteri di cui al citato articolo 5."»;

– *all'articolo 99, che modifica l'articolo 180 del codice, dedicato alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;»;

«0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica".»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice."»;

– *all'articolo 100, che modifica l'articolo 181 del codice, dedicato alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 181 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, sono soppresse le parole: «Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,» e al comma 4, le parole: «sentito il Ministro» sono sostituite con le seguenti: «sentito il Ministero» »;

– *dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:*

«Art. 100-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 182, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.»;

- *all'articolo 102, che modifica l'articolo 188 del codice, concernente il contratto di disponibilità, l'inserimento della modifica di cui alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all'inseri-*

mento, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 3 del codice, degli elementi minimi del capitolato prestazionale;

– all'articolo 110, che modifica l'articolo 201 del codice, concernente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell'ambito della disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e le Commissioni parlamentari competenti».»;

– all'articolo 116, che modifica l'articolo 213 del Codice, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 emanato ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell'Autorità, non può eccedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale,»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità del-

l'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva."»;

d) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «con i relativi sistemi in uso» sono inserite le seguenti: «presso le sezioni regionali e»;

2) al quinto periodo, sopprimere le parole: «ovvero di analoghe strutture delle regioni» e la parola: «stesse»;

– dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. all'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inserite le seguenti: "anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché";

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-bis";

b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e";

c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8-bis."»;

– all'articolo 118, che modifica l'articolo 216 del codice, sulle disposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i cui progetti definitivi risultino approvati» con le seguenti: «i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente», sostituire le pa-

role: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «con pubblicazione del bando entro dodici mesi»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: «Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.»;

– all'articolo 119, che modifica l'articolo 217 del codice, recante le abrogazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) l'articolo 2, commi 289, 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.»»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del codice, relativo ai livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni disposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezzari regionali, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra i predetti prezzari e l'attribuzione all'ANAC della funzione di elaborazione dei costi standard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 213 del medesimo Codice, inserita dall'articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema in esame.

b) all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del codice, relativo alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma 5, lettera d), valuti il Governo l'osservazione formulata nel merito dal Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità dei minimi salariali;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire specifiche disposizioni con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'art. 68, comma 2, del codice, in particolare precisando che tali specifiche devono riportare l'obbligo, per le imprese produttrici di beni, di rendere disponibili alla Stazione Appaltante e alle imprese affidatarie dei servizi di manutenzione tutte le informazioni, manuali, chiavi e codici di accesso a software necessari all'erogazione della manutenzione in maniera autonoma ed indipendente;

d) le condizioni proposte nel parere per la riformulazione degli articoli 57 e 59 dello schema, che modificano rispettivamente gli articoli 95 (criteri di aggiudicazione dell'appalto) e 97 (offerte anormalmente basse) del Codice, intervengono sui contratti di lavori, servizi e forniture affidati con il criterio del minor prezzo, rideterminando in particolare i criteri per l'esclusione automatica delle offerte anomale in maniera da rendere non predeterminabile l'individuazione delle soglie di anomalia. Il combinato

disposto delle suddette condizioni prevede inoltre che i criteri debbano essere scelti sempre mediante sorteggio e che, per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia, sulla base dei criteri individuati, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.

Sulla base delle predette condizioni proposte nel parere, che introducono maggiori garanzie di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di turbativa negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, valuti il Governo l'opportunità di elevare il limite di 1.000.000 di euro attualmente previsto per l'applicazione del suddetto criterio del minor prezzo nei contratti di lavori, come peraltro richiesto anche da Comuni e Regioni;

e) in relazione all'articolo 78, che modifica l'articolo 137 del Codice, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, valuti il Governo la possibilità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione"»;

f) relativamente all'articolo 98, comma 1, lettera b), che introduce un nuovo comma 2-bis all'articolo 178 del Codice, concernente norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, ferma restando l'opportunità di sopprimere la norma come proposto nella relativa condizione del parere, valuti il Governo la possibilità di adottare norme *ad hoc* di carattere transitorio per risolvere eventuali problemi legati a situazioni specifiche, introducendo nel contempo, all'interno del Codice, una definizione chiara e univoca di «quadro esigenziale»;

g) l'articolo 12, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 25 del Codice in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico, consente alle stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, di accelerare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora si ritenga che tale procedimento lo stesso abbia eccessiva durata. In particolare, la modifica interviene ampliando la facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura accelerata di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194), nella fattispecie «quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo tra il soprintendente e la stazione appaltante». Atteso che tale ampliamento potrebbe conferire eccessiva discrezionalità alle stazioni appaltanti nella fase di verifica dell'interesse archeologico, poiché riferirsi in modo vago a dei termini fissati in un accordo non costituisce sufficiente garanzia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la suddetta modifica introdotta dallo schema di decreto in esame;

h) l'articolo 217, comma 1, lettera v), del Codice abroga l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, riportando così a 50 anni la soglia per la presunzione di interesse culturale per gli immobili pubblici. Come rilevato anche in una nota del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, tale abrogazione causerebbe tuttavia problemi interpretativi e una sorta di «vuoto» normativo, non essendo più chiaro, di fatto, se ci si debba riferire nello specifico alla soglia dei 50 anni o dei 70 anni, come viceversa stabilito dalla legge. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di intervenire attraverso il provvedimento in esame per correggere la citata norma di cui all'articolo 217, comma 1, del Codice, facendo chiarezza sull'effettiva indicazione normativa, per la quale sarebbe comunque auspicabile una interpretazione favorevole al mantenimento della soglia dei 50 anni;

i) con riferimento all'articolo 144 del Codice in materia di servizi di ristorazione, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sull'uso e la funzione dei buoni pasto, in particolare quando gli stessi sono utilizzati non solo per la fruizione dei servizi di mensa, ma per gli acquisti presso esercizi convenzionati. In questi anni si è infatti creata una forte speculazione nel settore, in quanto gli sconti sempre più elevati offerti (senza alcun controllo) dalle società emittitrici (spesso grandi multinazionali straniere) a favore di enti pubblici e di clienti privati vanno a penalizzare gli esercenti, sui quali vengono scaricati gli aumenti delle commissioni da corrispondere alle stesse società emittitrici. Occorre inoltre ricordare che anche il trattamento ai fini IVA dei buoni pasto è diverso da quello dei buoni acquisto, che sono esenti dall'IVA, ma che se usati come buoni pasto devono pagare l'IVA prevista.

Valuti pertanto il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 144, comma 8 del Codice, prevedendo che i buoni pasto non siano cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro e possano essere usati esclusivamente per l'intero valore facciale, obbligando le stazioni appaltanti che li acquistano, le società emittitrici e gli esercizi convenzionati a consentirne per l'intero valore facciale, fino ad un valore complessivo massimo giornaliero non superiore a euro 21, adottando tutte le misure idonee a garantire un uso corretto degli stessi buoni pasto;

i) con la procedura d'infrazione n. 2013/4212 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato illegittima la norma di cui all'articolo 64, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vecchio Codice degli appalti (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), che prevedeva tra l'altro l'obbligo delle società organismi di attestazione (SOA) di avere una sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ritenendola lesiva del principio della libertà di stabilimento all'interno della UE.

L'Italia ha ottemperato alla sentenza approvando l'articolo 5, comma 1, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016) che, oltre a sopprimere la norma dichiarata illegittima, prevede che le SOA debbano avere una sede nel territorio della Repubblica. In sostanza, l'Italia ha

ritenuto comunque necessario che le SOA, per la delicatezza e la rilevanza dei compiti ad essi affidati, mantengano almeno una sede operativa in Italia. Tale condizione è essenziale per garantire un controllo effettivo da parte dell'ANAC sulla serietà e affidabilità di queste società, controllo che sarebbe invece scarsamente efficace se esse fossero ubicate all'estero in un altro Stato membro dell'Unione. A favore di tale esigenza milita anche la necessità di prevenire casi di irregolarità, corruzione e perfino infiltrazioni della criminalità organizzata che si sono purtroppo verificati in relazione ad alcune SOA.

Poiché la Commissione europea ha giudicato insoddisfacente anche tale soluzione, ritenendo che la violazione delle norme europee persista, ha inviato all'Italia una lettera complementare di messa in mora, alla quale il Governo ha risposto sostenendo le ragioni della scelta italiana.

Per quanto sopra, nel condividere pienamente la scelta legislativa di mantenere l'obbligo di una sede operativa in Italia per le SOA (scelta che, si ricorda, era stata frutto di un emendamento di iniziativa parlamentare), si raccomanda al Governo di assumere tutte le iniziative necessarie per difendere la posizione dell'Italia, confermando la piena disponibilità del Parlamento a collaborare a tal fine con tutti i mezzi più opportuni;

l) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 96, che modifica l'articolo 176 del codice, in materia di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, con il seguente:

«Art. 96.

(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;"

b) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione;" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.";

c) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le seguenti: "e al successivo comma 7";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite

del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.";

e) al comma 7, le parole: "trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati a quest'ultimo gli importi di cui al precedente comma 4, lettera a).";

f) al comma 8, secondo periodo, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti: "possono indicare";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8.";

h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti."».

